



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.61/2020

Oggetto: Mantenimento degli incarichi conferiti esclusivamente in relazione all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COVID-2 ai medici collocati in posizione utile per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, fino al termine dell'emergenza e altre disposizioni in materia di gestione dei corsi.

VISTI E RICHIAMATI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.) di proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

OSSERVATO che, con detto provvedimento, è stata prevista, tra l'altro, la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a

parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI E RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" e ss.mm. e ii.;
- l'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 "Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario";
- l'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- il Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale" e ss.mm. e ii.;
- l'art. 9 della legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione";
- l'art. 12 della legge 25 giugno 2019, n. 60 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 779 del 24/09/2019 "Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2019/2022 della Regione Liguria;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 24/09/2019 "Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2019/2022 della Regione Liguria tramite graduatoria riservata (D.L. 35/2019 art. 12 c. 3 convertito con L. 60/19);

CONSIDERATE le necessità, segnalate dalle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario della Regione Liguria di dover assicurare, in relazione alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il mantenimento degli incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nonché gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 8 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e successivo art. 4-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, per la

gestione dei servizi di assistenza sanitaria necessari per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che i suddetti incarichi per l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COVID-2 sono stati conferiti anche a medici collocati in posizione utile per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, il cui avvio è previsto a decorrere dalla data del 24 settembre 2020;

PRESO ATTO della citata normativa sulla formazione specifica in medicina generale che prevede altresì disposizioni sulle incompatibilità fra attività lavorative e frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale;

RITENUTO necessario, per far fronte alle necessità assistenziali nell'ambito del servizio sanitario ligure, riconoscere, in via straordinaria, alle Aziende ed Enti del sistema sanitario della Regione Liguria la facoltà di mantenere in essere gli incarichi di cui sopra, conferiti esclusivamente in relazione all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COVID-2, ai medici collocati in posizione utile per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, alla data di avvio del corso e limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19 come sopra prorogato;

RITENUTO, altresì, opportuno che le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario della Regione Liguria debbano certificare al Centro di riferimento regionale per la formazione specifica in medicina generale, ubicato presso la ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria, e al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria che gli incarichi assegnati e mantenuti ai medici rientrano nella tipologia di cui alla normativa richiamata relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come sopra prorogata, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale possono essere conferiti incarichi di cui all'art. 2-quinques del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di agevolare il processo formativo dei partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale relativo alla didattica pratica, aumentare la disponibilità di studi di medici di medicina generale ove svolgere l'attività tutoriale, avuto riguardo all'insufficiente disponibilità di MMG inseriti nell'elenco dei tutor e della criticità determinata dall'esigenza imprescindibile di osservare le norme di distanziamento negli studi, in molti casi caratterizzati da superfici, volumi e dimensioni non appropriati a tal fine;

RITENUTO PERTANTO, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 comma 2 lett. d) del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., di dare mandato al Direttore del Centro di riferimento regionale per la formazione specifica in medicina generale presso l'ASL 3, sino al termine del periodo di emergenza COVID - 19, di individuare ulteriori studi di MMG, i cui titolari non siano iscritti all'elenco dei tutori, idonei allo svolgimento della didattica pratica afferente al corso e di verificare la progressiva acquisizione delle competenze da parte dei tirocinanti;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti straordinari a tutela dell'Igiene e della Sanità pubblica;

Per le motivazioni di cui in premessa

ORDINA

1. di riconoscere, in via straordinaria, alle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario della Regione Liguria la facoltà di mantenere in essere gli incarichi a tempo determinato o di lavoro autonomo conferiti esclusivamente ai sensi dell'art. 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 8 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14 e successivo art. 4-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione all'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-COVID-2, ai medici collocati in posizione utile per la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019-2022, alla data di avvio del corso e limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, come sopra prorogato;
2. che le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario della Regione Liguria dovranno certificare al Centro di riferimento regionale per la formazione specifica in medicina generale, ubicato presso la ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria, e al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria che gli incarichi assegnati e mantenuti ai medici rientrano nella tipologia di cui alla normativa richiamata dalla presente ordinanza e limitatamente al periodo di emergenza da COVID-19;
3. al Direttore del Centro di riferimento regionale per la formazione specifica in medicina generale presso l'ASL 3, sino al termine del periodo di emergenza COVID - 19, di individuare ulteriori studi di MMG, i cui titolari non siano iscritti all'elenco dei tutori, idonei allo svolgimento della didattica pratica afferente al corso e di verificare la progressiva acquisizione delle competenze da parte dei tirocinanti, fermo restando quanto disposto dall'art. 26 comma 2 lett. d) del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i..

MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza:

al Centro di riferimento regionale per la formazione specifica in medicina generale presso l'ASL 3;

ad A.Li.Sa. e alle Aziende Socio Sanitarie del Sistema Sanitario della Regione Liguria;

all'IRCCS Ospedale Policlinico S. Martino, all'IRCCS G. Gaslini, All'E.O. Ospedali Galliera, All'Ospedale Evangelico Internazionale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, lì 17 settembre 2020


Giovanni Toti